

Allegato A – STATUTO ASSOCIAZIONE AREASUD ETS in forma breve AREASUD ETS

Testo integrale per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 – Denominazione e natura

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE AREASUD ETS", in forma breve "AREASUD ETS", di seguito denominata anche "Associazione".
2. L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta, salvo l'eventuale successivo acquisto della personalità giuridica secondo le modalità previste dalla legge.
4. L'Associazione intende acquisire e mantenere la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Altri enti del Terzo settore" prevista dalla normativa vigente.
5. L'Associazione conserva senza soluzione di continuità la propria identità, soggettività, patrimonio, rapporti giuridici, rapporti associativi e organizzativi rispetto all'associazione costituita in data 28 ottobre 2010.
6. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non può distribuire, neppure indirettamente, utili o avanzi di gestione.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Catania, in Via Scuto 19.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea e comporta modifica statutaria.
4. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, sezioni, centri culturali, archivi, laboratori e altre strutture funzionali alle attività dell'Associazione, in Italia e all'estero.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione può essere sciolta esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 4 – Finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione, la produzione, la ricerca, la documentazione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la diffusione della cultura e delle arti, con particolare riferimento alla musica, alle arti performative, al patrimonio culturale materiale e immateriale e alle espressioni culturali dei territori italiani e mediterranei.
2. L'Associazione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle identità culturali, delle tradizioni popolari, dei patrimoni sonori, delle espressioni musicali e artistiche, dei saperi tradizionali e delle forme contemporanee di produzione culturale.

3. L'Associazione promuove altresì: a) la partecipazione delle comunità alla produzione e alla fruizione culturale; b) l'accesso alla cultura e alle arti; c) la trasmissione intergenerazionale dei saperi; d) l'educazione e la formazione culturale e musicale; e) la ricerca scientifica e documentaria; f) la conoscenza e la valorizzazione dei patrimoni culturali locali e mediterranei; g) la valorizzazione dei territori e delle loro specificità culturali; h) la collaborazione tra istituzioni culturali, università, accademie, scuole, enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni ed enti del Terzo settore; i) la promozione del dialogo interculturale e della cooperazione culturale nazionale e internazionale.

Art. 5 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; c) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Associazione può in particolare: a) ideare, organizzare e realizzare festival, rassegne, concerti, spettacoli, manifestazioni ed eventi culturali; b) realizzare attività musicali, teatrali, coreutiche e performative; c) svolgere attività di produzione e organizzazione culturale; d) promuovere e realizzare studi e ricerche musicologiche, etnomusicologiche, demo-etno-antropologiche, storiche e interdisciplinari; e) realizzare attività di ricerca, studio e documentazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; f) raccogliere, conservare, catalogare, digitalizzare e valorizzare testimonianze orali, documenti, fotografie, registrazioni sonore e audiovisive; g) costituire e gestire archivi, biblioteche, raccolte documentarie, collezioni e fondi culturali; h) documentare e valorizzare gli strumenti musicali tradizionali, i repertori, le tecniche esecutive e i relativi saperi costruttivi; i) realizzare mostre, esposizioni, installazioni e progetti di arti visive; j) organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi, laboratori, workshop, masterclass e altre attività formative; k) promuovere attività culturali rivolte a bambini, giovani, adulti e anziani; l) realizzare progetti culturali nei quartieri periferici, nelle aree caratterizzate da fragilità sociale e nei territori svantaggiati; m) realizzare e diffondere pubblicazioni, libri, cataloghi, periodici, spartiti, registrazioni sonore, prodotti audiovisivi e altri materiali culturali; n) svolgere attività editoriali connesse alle finalità associative; o) promuovere la diffusione della cultura attraverso strumenti digitali e multimediali; p) realizzare programmi di cooperazione e scambio culturale nazionale e internazionale; q) promuovere e partecipare a reti, partenariati e progetti con università, accademie, istituti di ricerca, scuole, enti pubblici e privati, fondazioni e altri ETS.

3. L'Associazione può svolgere ogni altra attività riconducibile alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, purché coerente con le finalità associative e

nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività

1. L'Associazione può realizzare le proprie attività direttamente oppure attraverso convenzioni, accordi, partenariati, co-programmazione, co-progettazione e altre forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.
2. L'Associazione può partecipare a reti, coordinamenti, organismi e progetti nazionali e internazionali.
3. Può acquisire, detenere, utilizzare, conservare e valorizzare beni mobili e immobili necessari o utili al perseguimento delle proprie finalità.
4. Può promuovere e realizzare attività anche al di fuori del territorio della propria sede legale.

Art. 7 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa attuativa.
2. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. A titolo esemplificativo, possono costituire attività diverse, nei limiti consentiti dalla legge: a) la vendita di pubblicazioni e prodotti editoriali; b) la vendita di cataloghi, spartiti e materiali culturali; c) la vendita di prodotti di merchandising; d) servizi editoriali, documentari e culturali; e) servizi accessori alla realizzazione di eventi; f) attività di biglietteria e servizi connessi alle manifestazioni; g) attività di produzione e organizzazione culturale non rientranti nelle attività di interesse generale.

Art. 8 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante campagne pubbliche, iniziative, eventi, erogazioni liberali, donazioni e altre modalità consentite dalla legge.
2. Le attività di raccolta fondi sono realizzate nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 9 – Associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e, nei limiti consentiti dalla legge, gli enti e le persone giuridiche che condividano le finalità associative e intendano contribuire al loro perseguimento.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. L'adesione all'Associazione è libera e non può essere limitata da discriminazioni incompatibili con la legge.

Art. 10 – Ammissione degli associati

1. Chi intende essere ammesso all'Associazione presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo.
2. La domanda comporta l'accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti

con le finalità perseguite dall'Associazione.

4. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può chiedere il riesame da parte dell'Assemblea secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o da eventuale regolamento.

5. La deliberazione di ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

Art. 11 – Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa; b) di partecipare alle Assemblee; c) di esercitare il diritto di voto; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti; e) di partecipare alle attività dell'Associazione; f) di conoscere programmi e attività dell'Associazione; g) di esaminare i libri sociali nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto.

3. Il diritto di voto è esercitato nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti: a) a rispettare il presente Statuto; b) a rispettare gli eventuali regolamenti; c) a rispettare le deliberazioni degli organi associativi; d) a contribuire al perseguimento delle finalità associative; e) a corrispondere la quota associativa eventualmente stabilita.

2. La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile.

Art. 13 – Recesso, decadenza ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione, morte della persona fisica o estinzione dell'ente associato.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. La decadenza può essere deliberata in caso di mancato pagamento della quota associativa, ove prevista, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. L'esclusione può essere deliberata per gravi e comprovati motivi, quando la condotta dell'associato sia incompatibile con le finalità dell'Associazione o con gli obblighi derivanti dal rapporto associativo.

5. Prima dell'esclusione l'associato deve essere informato degli addebiti e posto nella condizione di presentare le proprie osservazioni.

6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di chiedere il riesame da parte dell'Assemblea. Restano ferme le tutele previste dalla legge.

7. La perdita della qualità di associato non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote versate né sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

2. Sono istituiti, nei casi previsti dalla legge: a) l'Organo di controllo; b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. Il Consiglio Direttivo può istituire le cariche interne di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

TITOLO IV

numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge o dal presente Statuto.

4. L'Assemblea straordinaria, convocata per modificare il presente Statuto, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

5. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

6. Le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi, salvo maggioranze inderogabili previste dalla legge.

7. Per lo scioglimento dell'Associazione si applica l'art. 35 del presente Statuto.

Art. 20 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza, l'Assemblea elegge tra i presenti il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, ove necessario, un Segretario incaricato della redazione del verbale.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e deve riportare le deliberazioni adottate e, ove richiesto dalla legge o dal regolamento, i risultati delle votazioni.

TITOLO V CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri complessivi.

3. I componenti sono eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati aventi diritto di voto e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

5. I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e compatibilità previsti dalla legge e non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o decadenza.

6. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate, salvo i casi e le modalità previste dalla legge.

7. La durata in carica del Consiglio Direttivo in essere alla data di approvazione del presente Statuto è disciplinata dall'art. 37.

Art. 22 – Elezione del Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea elegge i cinque componenti del Consiglio Direttivo.

2. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, salvo che l'Assemblea abbia direttamente attribuito tali cariche.

3. L'elezione deve avvenire secondo criteri che garantiscano la democraticità della vita associativa e la libera espressione del voto degli associati.

Art. 23 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due componenti.
2. La convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l'effettiva partecipazione dei componenti.

Art. 24 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea.
2. In particolare: a) predispone il bilancio; b) amministra il patrimonio; c) delibera sulle domande di ammissione degli associati; d) organizza e programma le attività associative; e) approva programmi e progetti; f) delibera la partecipazione a bandi, progetti, reti e partenariati; g) stipula convenzioni, accordi e contratti; h) delibera l'esercizio delle attività diverse; i) cura gli adempimenti previsti dal RUNTS; j) tiene e aggiorna i libri sociali; k) nomina, ove necessario, il Segretario e il Tesoriere; l) può conferire incarichi e procure per specifiche attività; m) compie ogni altro atto di amministrazione non riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Art. 25 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni; sottoscrive gli atti dell'Associazione; può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti; sovrintende al funzionamento dell'Associazione.
3. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
5. In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente esercita le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 26 – Gratuità delle cariche

1. Le cariche associative sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.
2. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compensi, indennità e rimborsi spettanti ai componenti degli organi sociali.

TITOLO VI

PATRIMONIO, RISORSE E BILANCIO

Art. 27 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie, diritti e altri beni acquisiti legittimamente.
2. Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.
3. Il patrimonio è indivisibile tra gli associati.

Art. 28 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da: a) quote associative; b) contributi pubblici; c) contributi privati; d) erogazioni liberali; e) donazioni e lasciti; f) contributi di fondazioni e altri enti; g) proventi delle attività di interesse generale; h) proventi delle attività diverse; i) raccolte fondi; j) contributi del cinque per mille; k) sponsorizzazioni, ove compatibili con la natura dell'Associazione; l) ogni altra entrata consentita dalla legge.

2. Le risorse sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità associative.

Art. 29 – Divieto di distribuzione degli utili

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di cessazione individuale del rapporto associativo.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio.

Art. 30 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio secondo le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

3. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dalla legge.

4. L'Associazione redige il bilancio secondo il modello previsto dalla legge in relazione alle proprie dimensioni e alle attività esercitate.

5. Il bilancio approvato è depositato nel RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

6. Dove ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale.

TITOLO VII

LIBRI SOCIALI, VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 31 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene i libri sociali e i registri previsti dalla legge. In particolare, sono tenuti: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, ove istituito; e) il registro dei volontari, ove previsto.

2. Gli associati possono esaminare i libri sociali secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 32 – Volontari

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

2. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo.

3. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti previsti dalla legge.

4. L'Associazione provvede agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente.

5. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti nel registro dei volontari nei casi previsti dalla legge.

Art. 33 – Lavoratori

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o di altre forme di collaborazione consentite dalla legge.

2. I rapporti di lavoro sono regolati dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicabili.
3. L'impiego di lavoratori avviene in funzione delle esigenze delle attività associative e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 34 – Organo di controllo e revisione legale

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo esercita le funzioni attribuite dalla legge.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
4. L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale anche quando tale nomina non sia obbligatoria.

TITOLO IX

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
4. La devoluzione è effettuata secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni del RUNTS.
5. È in ogni caso vietata la distribuzione del patrimonio residuo tra gli associati.

TITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Continuità dell'Associazione

1. Il presente Statuto sostituisce integralmente lo Statuto precedentemente vigente dell'Associazione.
2. L'approvazione del presente Statuto non determina la costituzione di un nuovo ente, ma costituisce modifica integrale dell'atto statutario dell'associazione già costituita in data 28 ottobre 2010.
3. Restano invariati, senza soluzione di continuità, la soggettività dell'Associazione, il patrimonio, i rapporti associativi, i rapporti contrattuali, i diritti, gli obblighi e i rapporti giuridici facenti capo all'ente.

Art. 37 – Disposizioni transitorie relative agli organi sociali

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data della deliberazione dell'Assemblea straordinaria che lo approva.
2. Il Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del presente Statuto rimane in carica fino al 31 dicembre 2026, continuando fino a tale data ad esercitare le funzioni e i poteri attribuiti all'organo di amministrazione dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

3. L'attuale Consiglio Direttivo provvede, nel periodo transitorio, a garantire la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa dell'Associazione e agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente Statuto e per la procedura di iscrizione nel RUNTS.
4. Il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, composto da cinque membri ai sensi del presente Statuto, devono essere posti all'ordine del giorno di apposita Assemblea degli associati da convocarsi e tenersi entro il 31 gennaio 2027.
5. Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea assume le proprie funzioni secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
6. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, l'organo amministrativo in carica assicura la continuità della gestione dell'Associazione, senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 38 – Denominazione e qualifica di ETS

1. L'Associazione adotta la denominazione "ASSOCIAZIONE AREASUD ETS", in forma breve "AREASUD ETS".
2. La denominazione contenente la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" sarà utilizzata nei rapporti con i terzi e nella documentazione ufficiale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.
3. L'Associazione, una volta iscritta nel RUNTS, utilizza la denominazione prevista dal presente Statuto in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 39 – Rinvio alla normativa

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative disposizioni attuative e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo settore.
2. Le disposizioni del presente Statuto devono essere interpretate in conformità ai principi e alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore.
3. Qualora una disposizione del presente Statuto divenga incompatibile con una norma imperativa sopravvenuta, quest'ultima prevale, fermo restando l'obbligo di procedere alla modifica formale dello Statuto quando richiesta dalla legge.

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dell'ASSOCIAZIONE AREASUD in data 25 agosto 2026 e sostituisce integralmente il precedente Statuto dell'Associazione.

Il presente Statuto entra in vigore alla data dell'Assemblea che lo approva, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 in materia di utilizzazione della denominazione contenente la qualifica di ETS e quanto previsto dall'art. 37 in materia di disciplina transitoria degli organi sociali.

Catania, 25 agosto 2026

Il Presidente dell'Assemblea

Maurizio Cuzzocrea

Il Segretario

Martina Greco